

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(MANNINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito decreto-legge prevede, a favore delle imprese di taluni comparti economici operanti sia nell'ambito dell'intero territorio nazionale sia nelle zone del Mezzogiorno, un'ulteriore proroga delle riduzioni in materia di contributi previdenziali.

Le agevolazioni in questione, com'è noto, sono scadute alla data del 31 ottobre 1981, stabilita dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 534. Con tale

decreto-legge si è provveduto a prorogare il termine del 30 giugno 1981, inizialmente previsto dalla legge n. 782 del 1980 in materia di contributi previdenziali, in attesa di disciplinare più compiutamente la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali.

La proroga disposta con il citato decreto-legge trovava giustificazione nel fatto che il nuovo Governo, insediatosi nei giorni immediatamente precedenti la scadenza del sopraindicato termine del 30 giugno, non aveva i tempi necessari per procedere alla

predisposizione del provvedimento di riordino della disciplina degli sgravi dei contributi previdenziali ed assistenziali, considerato, tra l'altro, che la più vasta problematica della riduzione del costo del lavoro era stata rimessa all'esame delle parti sociali.

Poichè a tuttora non è stata definita tale problematica, si rivela necessario disporre un'ulteriore proroga pur ribadendo la necessità di una sollecita rideterminazione del carico contributivo, atteso il notevole peso degli oneri sociali, che incidono sensibilmente sul costo del lavoro.

Il riordinamento della materia si ritiene che debba avvenire operando su due fronti: da un lato, verso la graduale eliminazione dei cosiddetti oneri impropri, quali quelli rivolti al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, che secondo quanto previsto dai principi informativi della legge di riforma sanitaria devono far carico all'intera collettività; dall'altro lato, occorre procedere ad una riduzione articolata degli oneri previdenziali rivolta a rendere possibili investimenti produttivi anche ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali, favorendo nel contempo il sorgere di situazioni tali da assicurare la competitività delle aziende.

Ma le scelte definitive da adottarsi non potranno non tener conto delle soluzioni che saranno date al problema, all'esame delle parti sociali, delle altre componenti del costo del lavoro. Pertanto, in attesa della definizione di tale problema si propone di differire al 31 dicembre 1981 il termine di scadenza degli sgravi contributivi.

In particolare, le agevolazioni che si intendono prorogare prevedono una riduzione

dei contributi sociali di malattia pari, per ogni dipendente, a 4 punti per il personale maschile e a 10 punti per il personale femminile, in favore delle imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, delle imprese commerciali considerate esportatrici, dei pubblici esercizi, dei complessi turistici ricettivi e di talune imprese del settore cinematografico.

Per le aziende dei settori anzidetti operanti nelle zone del Mezzogiorno è previsto uno sgravio aggiuntivo di 2,54 punti.

A favore delle imprese manifatturiere ed estrattive e delle imprese impiantistiche è concessa un'ulteriore riduzione di 6,64 punti sulle contribuzioni dovute per tutto il personale.

Inoltre, fra le agevolazioni predette è incluso anche lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dalle imprese che svolgono attività di pesca sia nel Mediterraneo sia oltre gli stretti.

La minore entrata derivante dal differimento delle agevolazioni contributive fino al 31 dicembre 1981 è valutata in 1.500 miliardi di lire, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

* * *

Il decreto viene ora presentato alle Camere ai fini della conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 17 novembre 1981.

Differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di differire al 31 dicembre 1981 il termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 534, è differito fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 1.500 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA —
ANDREATTA — MARCORÀ — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA